

Circolare n. 09/2022

Scadenze 2022: Comunicazione delle liquidazioni periodiche Iva e pagamento imposta di bollo su fatture elettroniche

Con la presente lo Studio intende sintetizzare le scadenze di due adempimenti in tema di Iva:

1. Comunicazione delle liquidazioni periodiche Iva, le c.d. LI.PE.
2. Pagamento imposta di bollo su fatture elettroniche emesse senza addebito di Iva

1) COMUNICAZIONE LIQUIDAZIONE PERIODICHE IVA (LI.PE.)

I soggetti passivi Iva devono presentare, con cadenza trimestrale, il modello “Comunicazione delle liquidazioni periodiche Iva” (LI.PE.) per comunicare i dati contabili riepilogativi delle liquidazioni periodiche dell’imposta. Di seguito le scadenze previste per i quattro trimestri del 2022, salvo proroghe o cambiamenti in corso d’anno:

- I trimestre scadenza 31 maggio 2022
- II trimestre scadenza 16 settembre 2022
- III trimestre scadenza 30 novembre 2022
- IV trimestre scadenza 28 febbraio 2023

Operatività:

- **Per i clienti esterni**, che elaborano in autonomia la contabilità e la relativa liquidazione dell’Iva, chiediamo, almeno 15 giorni prima delle suddette scadenze, il modello in formato telematico .xml o, in alternativa, la documentazione necessaria alla predisposizione del modello di comunicazione liquidazione periodica;
- **Per i clienti interni**, la cui contabilità e relativa liquidazione dell’Iva viene elaborata dallo Studio, la predisposizione e l’invio del modello sarà gestita direttamente dallo Studio.

2) PAGAMENTO IMPOSTA DI BOLLO SU FATTURE ELETTRONICHE

Normativa di riferimento

Le fatture sia elettroniche che cartacee di importo superiore ad € 77,47 relative ad operazioni per le quali non è addebitata l'Iva, in applicazione del principio di alternatività Iva-imposta di bollo, scontano l'imposta di bollo nella misura fissa di € 2,00. L'imposta va pagata anche in presenza di fatture miste, sia assoggettate ad Iva che non soggette, qualora l'importo non soggetto sia superiore ad € 77,47. È facoltà del contribuente addebitare l'importo del bollo in fattura, ponendolo così a carico del cliente (anticipazione ex articolo 15 D.P.R. 622/72), fatta eccezione per le fatture verso Enti Pubblici, per le quali non è consentito esercitare la rivalsa dell'imposta di bollo.

Relativamente alle fatture elettroniche, il versamento del bollo viene sempre effettuato in modalità virtuale e non è necessario richiedere autorizzazione preventiva.

L'assolvimento virtuale si indica in sede di predisposizione della fattura elettronica, mediante "barratura" dell'apposito campo del tracciato XML (che automaticamente riporta la dicitura da indicarsi in fattura). Al versamento è chiamato il soggetto emittente, ferma restando la responsabilità in solido del ricevente che utilizza il documento.

Di seguito riportiamo i casi in cui la marca da bollo va applicata o non applicata:

IMPOSTA DI BOLLO	Applicazione per importi superiori a € 77,47	<ul style="list-style-type: none"> Operazioni esente art. 10 D.P.R. 633/1972 Operazioni non imponibile - servizi internazionali (salvo i servizi relativi a beni in esposizione) Operazioni non imponibile art. 8 D.P.R. 633/1972 - ad esportatore abituale (utilizzo plafond) Operazione esclusa dalla base imponibile (art. 15 D.P.R. 633/1972) Operazione esclusa dal campo di applicazione dell'Iva (artt- 2, 3, 4, 5 e 7 D.P.R. 633/1972) Operazione regime dei minimi / forfettari
	Non applicazione	<ul style="list-style-type: none"> Operazioni imponibile Operazioni soggetta a reverse charge (art. 17, c. 6, art. 74, cc 7 e 8) Operazioni soggetta a split payment (art. 17-ter D.P.R. 633/1972) Operazione imponibile con Iva assolta all'origine (art. 74, c. 1 D.P.R. 633/1972) Operazione non imponibile all'esportazione Operazione non imponibile intra UE

Operatività Agenzia delle Entrate e pagamento

L'Agenzia delle Entrate nell'area Fatture e Corrispettivi predispone ogni trimestre, entro il 15 del mese successivo al trimestre, due elenchi contenenti rispettivamente:

Allegato A: riporta le fatture con imposta di bollo assolta correttamente nel file xml della fattura elettronica trasmessa nel trimestre (non modificabile).

Allegato B: riporta le fatture per le quali il bollo è stato "integrato" dalla stessa Agenzia in quanto non indicato nella fattura elettronica ma dovuto a parere dell'Agenzia. Tale elenco potrà essere **modificato dal contribuente entro la fine del mese successivo al trimestre di riferimento**, scegliendo le seguenti opzioni:

- non fare nulla, confermando indirettamente la selezione dell'Agenzia delle Entrate nell'elenco B, con obbligo conseguente di versare l'imposta di bollo così come quantificata dal portale;
- individuare e selezionare le fatture dell'elenco B per le quali non ritiene dovuta l'imposta di bollo;
- eventualmente, indicare altre fatture elettroniche non inserite dall'Agenzia delle Entrate, per le quali è dovuta l'imposta di bollo.

Fatte le verifiche, va versata l'imposta alternativamente:

- con bonifico direttamente dall'applicazione
- con F24.

Il modello F24 viene compilato nella sezione Erario, con i codici tributo sotto elencati ed indicando come periodo di riferimento l'anno a cui si riferisce il versamento.

Codice tributo	Descrizione
2521	Imposta di bollo sulle fatture elettroniche - primo trimestre - art. 6, DM 17.6.2014
2522	Imposta di bollo sulle fatture elettroniche - secondo trimestre - art. 6, DM 17.6.2014
2523	Imposta di bollo sulle fatture elettroniche - terzo trimestre - art. 6, DM 17.6.2014
2524	Imposta di bollo sulle fatture elettroniche - quarto trimestre - art. 6, DM 17.6.2014
2525	Imposta di bollo sulle fatture elettroniche - art. 6, DM 17.6.2014 - SANZIONI
2526	Imposta di bollo sulle fatture elettroniche - art. 6, DM 17.6.2014 - INTERESSI

Le scadenze 2022 saranno le seguenti:

- **il 15/4** saranno messi a disposizione l'allegato A e B, con i dati del **I trimestre** modificabili **entro il 30/4**. Il versamento dell'imposta deve essere fatto **entro il 31/5**
- **il 15/7** saranno messi a disposizione l'allegato A e B con i dati del **II trimestre** modificabili **entro il 12/9**. Il versamento dell'imposta deve essere fatto **entro il 30/9**
- **il 15/10** saranno messi a disposizione l'allegato A e B con i dati del **III trimestre** modificabili **entro il 31/10**. Il versamento dell'imposta deve essere fatto **entro il 30/11**
- **il 15/1** saranno messi a disposizione l'allegato A e B con i dati del **IV trimestre** modificabili **entro il 31/1/23**. Il versamento dell'imposta deve essere fatto **entro il 28/2/23**

Semplificazione

Il bollo sulle fatture elettroniche emesse si deve pagare trimestralmente ma, se per il primo trimestre l'importo dell'imposta di bollo da versare (entro il 31 maggio) è inferiore ad 250 €, tale versamento può essere fatto nei termini del secondo trimestre (entro il 30 settembre); allo stesso modo, se l'importo dell'imposta di bollo da versare nel primo e nel secondo trimestre è inferiore complessivamente ad 250 €, il versamento può essere effettuato nei termini previsti per il versamento dell'imposta di bollo del terzo trimestre (entro il 30 novembre), in tutti i casi senza l'applicazione di sanzioni e interessi.

Procedura operativa clienti

Distinguiamo tra:

- **Clienti che emettono fatture elettroniche con contabilità interna allo Studio:** lo Studio si occuperà del calcolo e della predisposizione del modello F24 secondo le scadenze stabilite;
- **Clienti con contabilità esterna, che utilizzano un proprio gestionale o Passcom:** dovranno procedere in autonomia:
 - 1) Alla verifica del calcolo in Fatture e Corrispettivi predisposto dall'agenzia delle Entrate rettificando/integrando eventualmente l'allegato B;
 - 2) Al pagamento dell'imposta mediante F24 o bonifico dallo stesso portale dell'agenzia sfruttando la semplificazione, qualora l'imposta da pagare sia inferiore a 250 euro.

Ricordiamo che, per potere accedere a Fatture e corrispettivi, è necessario avere le credenziali del cassetto fiscale.

Per qualsiasi chiarimento Vi invitiamo a rivolgervi al Vostro professionista di riferimento.